



TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Articolo 1 - Costituzione

1. Per trasformazione eterogenea da società a responsabilità limitata fra il Comune di Castelnovo né Monti e l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, ai sensi dell'articolo 31 e dell'articolo 114 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonché del d.p.r. 4 ottobre 1986 n. 902, e sulla base di Accordo di Programma approvato da entrambi gli Enti, che tiene luogo della Convenzione di cui all'articolo 31 TUEL, è costituita una azienda speciale consortile denominata "*Azienda Speciale Consortile Appennino Reggiano*" (già denominata "*Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino*", indicata anche, nel seguito, per brevità, come "*AZIENDA*") per l'esercizio delle attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, come definiti dal successivo art. 3.
2. L'AZIENDA è ente strumentale degli Enti aderenti di cui al comma 1, ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia imprenditoriale e di autonomia gestionale nonché di proprio statuto, approvato dai Consigli degli Enti che la partecipano.
3. Il funzionamento dell'AZIENDA è disciplinato dal presente Statuto, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalle disposizioni contenute nel d.p.r. 4 ottobre 1986 n. 902 e comunque dalla totalità delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di aziende speciali e aziende speciali consortili. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera a) del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, l'AZIENDA, quale ente pubblico economico, è amministrazione pubblica e, come tale, è disciplinata dalle disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che trovano applicazione alle amministrazioni pubbliche.
4. L'AZIENDA è dotata di autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative. Non ha fini di lucro.

Articolo 2 - Sede dell'AZIENDA

1. La sede legale dell'AZIENDA è ubicata nel territorio del Comune di Castelnovo né Monti.
2. L'AZIENDA ha facoltà, con delibera dell'Assemblea Consortile, di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nel territorio degli Enti consorziati nel rispetto delle leggi vigenti.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'AZIENDA può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio degli Enti consorziati.

Articolo 3 - Scopo e finalità

1. L'AZIENDA individua quale proprio fine statutario, nell'ambito degli indirizzi politico amministrativi impartiti dagli Enti aderenti, soggiacendo a controllo analogo, lo svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali indicate esemplificativa-mente ai commi successivi del presente articolo 3, nonché di ogni altra attività di servizio ad essa affidata dagli Enti aderenti in funzione della promozione della salute, della cultura, dell'educazione civica, dello sport, del benessere, della coesione sociale, della solidarietà, quali fondamentali diritti e aspirazioni dell'individuo il cui attingimento riveste prioritario interesse per la collettività. L'AZIENDA collabora con gli Enti aderenti nonché con le Istituzioni pubbliche di volta in volta coinvolte dalle singole azioni, assumendo le funzioni istituzionali di competenza quali risorse al servizio della comunità del Territorio Montano, orientando le proprie iniziative, tramite le proprie collaboratrici e i propri collaboratori, a criteri di efficacia, efficienza, economicità e buon andamento.
2. L'AZIENDA assume, facendoli propri, servizi istituzionali, servizi universali, servizi di interesse generale, servizi di interesse economico generale, erogandoli in favore della totalità della popolazione

residente nel territorio degli Enti aderenti e dei Comuni conferenti.

3. Scopo dell'AZIENDA è l'esercizio, in proprio o per conto di terzi, sia in via diretta, anche tramite la costituzione di patrimoni destinati, sia in via indiretta, tramite società o enti controllati o collegati, delle seguenti attività:

- 3.1 la gestione di servizi socio-educativi inerenti le competenze istituzionali degli Enti Soci, gestione comprendente, in via esemplificativa, la programmazione, la progettazione e la produzione di servizi anche di formazione e orientamento, rivolta alla famiglia, ai minori e ai giovani;
- 3.2 la gestione di servizi di mediazione familiare;
- 3.3 la gestione di servizi di mediazione sociale;
- 3.4 la gestione di servizi formativi;
- 3.5 la gestione di servizi di educazione ambientale;
- 3.6 la gestione organizzativa, tecnica e logistica di servizi e iniziative di promozione territoriale;
- 3.7 la gestione di biblioteche;
- 3.8 la gestione organizzativa, tecnica e logistica di impianti sportivi e delle manifestazioni eventualmente ad essi connesse;
- 3.9 la gestione di interventi assistenziali e comunque di servizi sociali in favore di persone anziane o di persone disabili, rivolti, in particolare, anche se non in via esclusiva, in favore delle persone in condizioni di non autosufficienza fisica o psichica, anche mediante la gestione di strutture socio assistenziali, in accreditamento o in convenzione con enti pubblici;
- 3.10 la gestione di ogni altra attività complementare rispetto a quelle indicate ai capoversi precedenti e comunque ogni altra attività rientrante nella finalità generali dell'Azienda;
- 3.11 la totalità delle attività di cui al capoverso 27-ter dell'articolo 10 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633;
- 3.12 la gestione di punti di informazione turistica;
- 3.13 la organizzazione e la gestione di scuole di musica, di eventi nel campo della formazione musicale, teatrale, artistica, dello spettacolo, ricreativa in genere;
- 3.14 lo svolgimento e la promozione di attività di studio, di ricerca e di documentazione in campo culturale, artistico, sportivo e del tempo libero, anche attraverso l'organizzazione di congressi, mostre, esposizioni, studi e ricerche riguardanti oggetti di interesse scientifico, culturale o sportivo;
- 3.15 la promozione di iniziative destinate a valorizzare l'immagine e la tradizione culturale ed il patrimonio naturale dei Comuni dell'Appennino Reggiano, anche fungendo da elemento di collegamento tra gli enti locali ed il pubblico degli utenti dei servizi culturali, turistici e sportivi;
- 3.16 la promozione di iniziative destinate a valorizzare l'attività turistica nei Comuni dell'Appennino Reggiano, anche in coordinamento e collaborazione con altri enti o società aventi il medesimo oggetto sociale;
- 3.17 l'organizzazione, produzione, gestione, diffusione e promozione di iniziative nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico agli spettacoli teatrali, agli eventi culturali e sportivi, nonché agli eventi ad essi collegati;
- 3.18 la promozione, organizzazione e gestione di tutte le attività connesse, integrative e di supporto alle iniziative nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero, che siano utili alla diffusione ed al progresso della cultura e delle discipline economiche e gestionali applicate al settore dello spettacolo, dello sport e del tempo libero;
- 3.19 il patrocinio e l'incentivazione di iniziative meritevoli nel campo delle arti, della musica, dello

- spettacolo, dello sport e del tempo libero, mediante la ricerca e la raccolta di contributi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali da parte di privati, società o enti di qualsiasi natura;
- 3.20 l'organizzazione, gestione, produzione, distribuzione e finanziamento di manifestazioni, spettacoli ed eventi nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero;
- 3.21 l'organizzazione e gestione di corsi di preparazione e perfezionamento, seminari, convegni, conferenze, congressi, dibattiti in materia teatrale, musicale, culturale e sportiva, nonché in altre materie;
- 3.22 la promozione di accordi, collaborazione e scambi di esperienze con associazioni culturali e sportive ed istituzioni analoghe aventi finalità di sviluppo della cultura e dello sport, sia italiane che estere;
- 3.23 l'attività editoriale finalizzata alla redazione, produzione, realizzazione tecnica, edizione e distribuzione di periodici, libri, incisioni, registrazioni e pubblicazioni di ogni genere in formato cartaceo ed elettronico, ivi compresi gli strumenti multimediali, la radiotrasmissione e la teletrasmissione;
- 3.24 la promozione e la cessione o concessione di diritti di sfruttamento commerciale delle opere artistiche ed intellettuali in genere e degli spettacoli teatrali e sportivi in particolare, nonché l'acquisto in proprio, la cessione e la concessione in uso, anche gratuita, dei medesimi diritti;
- 3.25 l'organizzazione e gestione delle attività di comunicazione e relazioni pubbliche, ivi comprese le attività di ufficio stampa per manifestazioni ed eventi nell'ambito della cultura, del turismo, dell'arte, della musica, dello spettacolo, dello sport, del tempo libero e delle manifestazioni di natura convegnistica e turistica;
- 3.26 la gestione di attività di somministrazione alimenti e bevande, nonché di attività ricreative e di intrattenimento, in supporto alle attività nel campo della cultura, del turismo, dell'arte, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero;
- 3.27 la gestione diretta o indiretta, anche attraverso contratti di appalto, locazione e simili, di locali destinati a pubblici intrattenimenti, spettacoli teatrali e cinematografici, spettacoli sportivi, convegni e attività congressuale in genere;
- 3.28 l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni a scopo di stabile investimento in altre imprese, enti e società, italiane ed estere, assicurando compattezza e continuità di gestione delle partecipazioni;
- 3.29 il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo, finanziario e tecnico delle imprese, enti e società direttamente ed indirettamente partecipate, anche attraverso la fornitura diretta ed indiretta di consulenze e servizi gestionali e direzionali, commerciali, amministrativi, tecnici e logistici, pubblicitari e di marketing, informatici, di formazione del personale;
- 3.30 la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nell'ambito delle imprese, enti e società direttamente ed indirettamente partecipate o partecipanti, nonché il rilascio a favore delle stesse di avalli, garanzie finanziarie e fidejussioni, nei limiti di legge;
- 3.31 l'acquisto di crediti d'impresa, come disciplinato dalle norme del codice civile, esclusivamente nell'ambito delle imprese, enti e società direttamente ed indirettamente partecipate, nei limiti di legge;
- 3.32 la prestazione di consulenze e servizi gestionali e direzionali, commerciali, amministrativi, tecnici e logistici, pubblicitari e di marketing, informatici, di formazione del personale, nei confronti di imprese, enti e società, italiane ed estere;
- 3.33 l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione di aziende o di rami d'azienda nei settori afferenti

le finalità e lo scopo dell'AZIENDA;

- 3.34 la concessione in locazione, in noleggio o in uso a soci ed a terzi di attrezzature, impianti, automezzi, macchinari nonché di locali attrezzati ad uso commerciale, industriale o di ufficio e corredati dei relativi servizi;
 - 3.35 la gestione tramite contratti di appalto, affidamento, concessione, o tramite qualsiasi altro strumento giuridico, di servizi pubblici e attività di pubblico interesse, di impianti sportivi, campeggi, parcheggi, biblioteche, musei, fiere e simili.
4. Tutte le attività sopra menzionate potranno essere svolte direttamente, anche tramite la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ovvero indirettamente, attraverso società partecipate o contratti con soggetti terzi; l'AZIENDA potrà inoltre partecipare, nell'ambito delle attività sopra menzionate, a gare ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di contratti di lavori, di prestazione di servizi o di fornitura di beni ad amministrazioni pubbliche o comunque a stazioni appaltanti ai sensi delle norme pro tempore vigenti in materia. L'AZIENDA potrà essere parte di concessioni, rapporti di partenariato pubblico privato, sia convenzionale, che istituzionale. L'AZIENDA potrà assumere affidamenti in house providing, nel rispetto delle previsioni normative tempo per tempo vigenti.
 5. L'AZIENDA non potrà comunque svolgere, anche nell'ambito delle attività sopra menzionate, qualsiasi attività intellettuale esercitata da categorie professionali legalmente protette, né potrà esercitare le attività previste dalla legge 23.11.1939, n. 1815.
 6. L'AZIENDA non potrà svolgere le attività: di intermediazione mobiliare; di sollecitazione del pubblico risparmio; di locazione finanziaria e di erogazione del credito al consumo. L'AZIENDA non potrà esercitare nei confronti del pubblico le seguenti attività: a) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; b) intermediare in cambi; c) prestare servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi.
 7. L'AZIENDA potrà prestare o ricevere fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche ed in genere garanzie personali e reali, anche nell'interesse e per conto di terzi, nei limiti di legge e purché al fine del conseguimento degli scopi consortili, nonché compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria od utile per il conseguimento degli scopi consortili, compresa, ai fini della gestione della propria liquidità, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici e privati, italiani ed esteri, purché si tratti di attività per l'esercizio delle quali l'AZIENDA medesima presenti tutti i requisiti richiesti dalla normativa pro tempore vigente.
 8. L'elenco degli scopi e delle attività riportato ai commi precedenti è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'AZIENDA hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle esigenze della collettività di riferimento e della natura stessa della nozione di esigenza di servizio pubblico. Con deliberazioni della Assemblea Consortile sono determinate nel dettaglio le eventuali ulteriori funzioni e gli eventuali ulteriori ambiti di attività che saranno interessati dalla iniziativa dell'AZIENDA.
 9. L'AZIENDA potrà inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati, anche non compresi nell'ambito territoriale degli Enti consorziati, che operino nei settori di cui al presente articolo 3, nonché fornire specifici servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui al sopraesteso comma 1.

Articolo 4 - Gestione dei servizi. Contratto di servizio.

1. L'AZIENDA, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, può gestire uno o più servizi tra quelli di cui all'articolo precedente utilizzando una o più tra le seguenti forme:
 - 1.1 direttamente, attraverso la propria struttura organizzativa, anche mediante la costituzione di



patrimoni destinati;

- 1.2 attraverso acquisizioni di partecipazioni, anche totalitarie, in enti o società o più delle predette attività ovvero attraverso conferimenti o concessioni di partecipazioni o rami d'azienda in detti enti o società;

- 1.3 attraverso l'affidamento di servizi a società private o cooperative sociali.

Per tutti i servizi conferiti all'AZIENDA dagli Enti partecipanti le relative modalità di gestione e i rapporti con l'Ente conferente del Servizio sono regolati dal Contratto di Servizio, anche ai sensi del successivo comma 5. Nel caso in cui sia necessario, ai sensi di legge o di regolamento, l'AZIENDA richiederà l'accreditamento per i servizi che deciderà di o sarà chiamata a gestire.

2. L'AZIENDA può accedere, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. L'AZIENDA, anche attraverso rapporti convenzionali o assunzione di norme regolamentari, promuove il coinvolgimento di soggetti del terzo settore, quali risorse idonee a coadiuvarla nel perseguimento degli obiettivi generali di servizio individuati nel presente Statuto.
3. L'AZIENDA ha facoltà di gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione o contratto di servizio, anche servizi a carattere istituzionale di competenza dei singoli Enti consorziati diversi rispetto a quelli elencati all'articolo 3.
4. L'AZIENDA ha facoltà di costituire società o di partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.
5. I rapporti tra Enti consorziati e AZIENDA sono regolati da uno o più Contratti di Servizio mediante i quali viene data attuazione operativa al piano-programma, ai sensi dell'articolo 114 comma 8 lettera a) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Contratto di servizio disciplina, tra il resto, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie rispettivamente assunti, la durata dell'affidamento, l'individuazione degli standard qualitativi e quantitativi del servizio, le modalità di risoluzione del contratto e della revoca del servizio da parte degli Enti aderenti. La disciplina dei rapporti finanziari nell'ambito dei Contratti di servizio tiene conto di eventuali accordi tra Regione ed Autonomie Locali per la definizione delle rette e delle tariffe delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari. Ciascun Contratto di servizio è predisposto in accordo con l'Ente aderente ed è sottoscritto dal Direttore generale nel rispetto dei vincoli di programmazione e del bilancio. Il Contratto di servizio dispone che siano gli enti aderenti o gli enti conferenti a provvedere alla integrale copertura economico-finanziaria dei costi di gestione derivanti dalle attività disciplinate dal medesimo Contratto di Servizio.
6. Nel caso l'AZIENDA assuma, in forza di convenzioni o accordi tra Pubbliche Amministrazioni, l'incarico per lo svolgimento di servizi, attività, funzioni diverse rispetto a quelle disciplinate dai Contratti di servizio, la copertura economico-finanziaria dei relativi costi inerenti la gestione verrà disciplinata tramite i predetti accordi o convenzioni.

Articolo 5 - Durata

1. L'AZIENDA ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. Al raggiungimento del termine finale, l'AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e dalle norme di legge.
3. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata della AZIENDA per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito Accordo di Programma o Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi da parte dei rispettivi organi di governo competenti.
4. La proroga della durata della AZIENDA è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati e resi esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo 5.

Articolo 6 - Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'AZIENDA distingue in linea di principio tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici, all'azione operativa flessibilità e dinamismo.
2. La partecipazione all'AZIENDA deriva dal conferimento del capitale di dotazione. Le quote di partecipazione iniziale sono coincidenti con le quote di partecipazione al capitale sociale delle società a responsabilità limitata oggetto di trasformazione in Azienda Speciale Consortile. Sino a diversa deliberazione assembleare, la partecipazione al voto degli Enti Consorziati corrisponde alla quota di partecipazione al capitale di dotazione.
3. I conferimenti al capitale di dotazione che danno diritto alla partecipazione sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Consortile.
4. I soci fondatori sono il Comune di Castelnovo né Monti e l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, rappresentati dal Sindaco del Comune e dal Presidente dell'Unione ovvero da loro delegati.
5. Possono essere ammessi a far parte dell'AZIENDA esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le disposizioni normative alle quali sono soggetti.
6. La partecipazione, con relativa iscrizione al libro dei consorziati, comporta la piena ed assoluta adesione allo statuto, alle deliberazioni delle assemblee ed alle disposizioni regolamentari che regolano la vita dell'AZIENDA.
7. I rapporti tra gli Enti Consorziati e l'AZIENDA sono regolati, oltre che dall'Accordo di Programma, che tiene luogo dalla Convenzione, e dal presente Statuto, da disciplinari, regolamenti o contratti di servizio che prevedano, tra l'altro: la natura delle prestazioni affidate, i risultati attesi, la pianificazione economica e, sulla base di questa, i corrispettivi da riconoscere all'AZIENDA.
8. La partecipazione alle attività della AZIENDA è consentita anche a terzi nel caso in cui vengano costituiti uno o più patrimoni destinati che, ai sensi dell'articolo 2447 ter comma 1 lettera c) codice civile, rechino la disciplina dell'eventuale apporto di terzi, le modalità di controllo sulla gestione del patrimonio destinato, le modalità di partecipazione ai risultati dell'affare, gli ulteriori elementi previsti dalla disciplina normativa richiamata.

Articolo 7 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Ente Consorziato ha diritto di partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:
 - 1.a la partecipazione all'Assemblea Consortile dell'AZIENDA, con diritto a concorrere alla formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo articolo 10;
 - 1.b il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
 - 1.c la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'AZIENDA, proporzionato ai voti assembleari totali.

Articolo 8 - Partecipazione alla vita aziendale

1. Ciascun Ente Consorziato partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.
2. Gli Enti Consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale, a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'AZIENDA, alla nomina e revoca degli organismi della medesima.
3. Gli Enti Consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'AZIENDA e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.

4. Gli Enti Consorziati, fermo restando l'obiettivo del pareggio economico e finanziario individuato per l'AZIENDA, ove si renda necessario o opportuno debbono concorrere al finanziamento corrente dell'AZIENDA erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 14.
5. Gli Enti Consorziati possono, infine, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Articolo 9 - Capitale di dotazione dell'AZIENDA

1. All'atto della trasformazione in Azienda Speciale Consortile della società a responsabilità limitata "Nuova Cogelor s.r.l.", gli Enti soci della società, ora Enti Consorziati o Enti partecipanti, hanno provveduto al conferimento delle quote di competenza, pari alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della Società, per un ammontare complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00), ripartito nella fase iniziale e fatte salve successive variazioni, in euro 6.089,00 (seimilaottantanove/00), pari al 60,89% (sessanta virgola ottantanove per cento) del capitale di dotazione, al Comune di Castelnuovo né Monti e in euro 3.911,00 (tremilanovecentoundici/00) pari al 39,11% (trentanove virgola undici per cento) del capitale di dotazione, alla Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

Articolo 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea Consortile dal proprio legale rappresentante o da persona da questi delegata, preferibilmente, ma non necessariamente, in via continuativa.
2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, per un totale dei voti disponibili in Assemblea pari a 10.000 (diecimila).
3. I 10.000 (diecimila) voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati, nella fase iniziale e salva successiva diversa deliberazione dell'Assemblea, in proporzione ai rispettivi conferimenti al capitale di dotazione. Conseguentemente, nella fase iniziale successiva alla trasformazione e sino a diversa determinazione da parte dell'Assemblea, al Comune di Castelnuovo né Monti sono attribuiti 6.089 voti assembleari e all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino reggiano 3.911 voti assembleari.
4. In caso di attribuzione all'AZIENDA di servizi ulteriori rispetto a quelli gestiti all'atto della trasformazione ovvero di ammissione di Enti diversi quali partecipanti all'AZIENDA, l'Assemblea può determinare, ove se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, criteri di partecipazione al voto assembleare diversi da quelli di cui ai commi precedenti. A titolo meramente indicativo, libera l'Assemblea di determinare criteri diversi, i voti assembleari potranno essere attribuiti ai rappresentanti degli Enti Consorziati sulla base dei seguenti criteri, dai quali discendono le due distinte quote di seguito illustrate.
 - 4.1 Quota relativa ai conferimenti di capitale e agli investimenti: 6.000 voti. I predetti 6.000 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto. La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuati da ciascun Ente dal giorno di costituzione dell'AZIENDA per trasformazione da società di capitali al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per il suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio. I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale o alle successive ricapitalizzazioni dell'AZIENDA e ad operazioni di investimento. Non sono significativi, ai fini di cui al presente capoverso, i finanziamenti che gli enti effettuano a sostegno delle attività correnti,

determinati in base al conferimento di servizi.

4.2 Quota relativa al conferimento di servizi: 4.000 voti. I predetti 4.000 voti sono ripartiti tra ciascun Ente Consorziato in proporzione diretta rispetto al valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale, escluse eventuali quote derivanti da prestazioni a soggetti non consorziati. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto.

5. L'Assemblea è impegnata a verificare i criteri di partecipazione al voto assembleare al termine del primo anno di funzionamento o anche in periodo precedente nel caso di conferimento all'Azienda di servizi diversi rispetto a quelli attualmente svolti.

Articolo 11 - Astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. L'Ente Consorziato che non abbia conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare è tenuto obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.
2. La quota dell'Ente Consorziato tenuto all'astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della seduta.

Articolo 12 - Ricalcolo periodico dei voti Assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale).
2. Altre cause di riallineamento o ricalcolo dei voti assembleari derivano da recessi o nuove ammissioni.
3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
4. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorziato.
5. L'Assemblea Consortile, delibera a maggioranza del 2/3, l'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi enti modificando il riparto dei 10.000 voti assembleari.
6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti Consorziati.

Articolo 13 - Modalità di accoglimento di nuovi Enti

1. L'Assemblea Consortile, con la maggioranza dei 2/3 dei voti assembleari, delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione all'AZIENDA da parte di nuovi Enti.
2. L'ammissione di nuovi Enti comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Articolo 14 - Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli Enti Consorziati, fermo restando l'obiettivo del pareggio di bilancio della AZIENDA, provvedono alla copertura dei costi derivanti dall'attività corrente dell'AZIENDA, erogando contributi determinati in base a criteri, definiti dall'Assemblea Consortile, che tengano conto, tra il resto, delle quote di partecipazione al capitale di dotazione e al livello di fruizione dei servizi.

Articolo 15 - Erogazione di servizi e di prestazioni a in favore di soggetti terzi

1. L'AZIENDA ha facoltà di erogare prestazioni e servizi a tariffa libera in favore di privati cittadini o, di persone giuridiche pubbliche e private, ivi compresi Enti Locali non aderenti, anche in forza di specifici accordi, nella misura in cui la produzione di tali servizi: (i) non divenga prevalente sulla attività istituzionale; (ii) non incida negativamente sulla erogazione dei servizi in favore degli Enti aderenti; (iii) non gravi negativamente sul conto economico finanziario della AZIENDA.

Articolo 16 - Recesso

1. È consentito il recesso degli Enti Consorziati in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso esercitato prima che sia trascorso un biennio dall'ingresso dell'Ente nell'AZIENDA non produce effetti se non decorso il biennio medesimo.
3. Il recesso deve essere notificato, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diviene operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo al perfezionamento della relativa notificazione nei confronti del Presidente.
4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto della quale è informato il Consiglio di Amministrazione.
5. Per la liquidazione della quota di partecipazione dell'Ente Consorziato che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Articolo 17 - Scioglimento

1. L'AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'AZIENDA, viene ripartito tra i singoli Enti Consorziati in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicata all'articolo 10 e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati gli eventuali beni immobili e strutture ubicati sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.
3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente Consorziato, si procede prioritariamente mediante conguaglio finanziario, subordinatamente mediante tentativo di trasferimento a terzi, ripartendo l'eventuale ricavo.
4. Nel caso di recesso di un singolo Ente Consorziato, la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante avviene sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

TITOLO II GLI ORGANI

Articolo 18 - Gli organi

1. Gli organi dell'AZIENDA si articolano in tre distinte tipologie:
 - 1.1 organi di indirizzo e controllo;
 - 1.2 organi di gestione;
 - 1.3 organi di revisione economico-finanziaria.
2. Gli organi di indirizzo e controllo sono:
 - 2.1 l'Assemblea consortile;
 - 2.2 il Consiglio di amministrazione;
 - 2.3 il Presidente del Consiglio di amministrazione.
3. L'organo di gestione dell'Azienda è il Direttore generale.
4. L'organo di revisione economico-finanziaria è il Revisore unico.

Articolo 19 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo dell'AZIENDA con gli Enti Consorziati.
2. Compongono l'Assemblea i legali rappresentanti di ciascuno degli Enti Consorziati o loro delegati.
3. La delega di cui al comma 2 deve essere rilasciata in forma scritta, riferita ad una persona determinata, e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute;



può essere revocata in qualsiasi momento da chi l'ha rilasciata.

4. La surroga di un soggetto al quale sia stata revocata la delega deve essere immediata, al fine di garantire continuità rappresentativa all'Ente Consorziato.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di legale rappresentante di uno degli Enti Consorziati, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso, la delega rilasciata a tempo indeterminato dal legale rappresentante che cessa decade automaticamente.
6. L'Assemblea Consortile si riunisce, di norma, presso la sede legale dell'AZIENDA.
7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati per la carica, a tutti gli effetti, presso la sede legale dell'Ente di appartenenza.

Articolo 20 - Durata dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea è un organismo permanente dell'AZIENDA, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali dei suoi componenti, ma sottoposto a variazioni nella sua compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di legale rappresentante degli Enti Consorziati.

Articolo 21 - Attribuzioni dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati. Ad essa sono attribuite, in via prioritaria, le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della AZIENDA nonché le funzioni di raccordo tra l'AZIENDA e gli Enti Consorziati. Alle linee di indirizzo dettate dalle determinazioni della Assemblea Consortile devono attenersi gli ulteriori organi di indirizzo e controllo nonché l'organo di gestione nell'assolvimento dei rispettivi compiti, avendo a riguardo gli obiettivi di interesse generale e di interesse pubblico che l'AZIENDA persegue tramite l'erogazione dei Servizi.
2. L'Assemblea Consortile, nell'ambito delle finalità e degli scopi indicati dal presente Statuto, ha competenza relativamente ai seguenti atti:
 - 2.1 nomina nel proprio ambito, nella prima riunione, il Presidente dell'Assemblea ed il Vice Presidente;
 - 2.2 nomina il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione; nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno; la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
 - 2.3 determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
 - 2.4 nomina il Revisore Unico;
 - 2.5 ratifica la nomina operata dal Consiglio di Amministrazione, del Direttore generale dell'AZIENDA;
 - 2.6 determina gli indirizzi strategici dell'AZIENDA, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, anche in riferimento ad accordi interistituzionali;
 - 2.7 nomina e revoca i rappresentanti dell'AZIENDA negli Enti ai quali essa partecipa;
 - 2.8 approva gli atti fondamentali di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 nel testo tempo per tempo vigente e, in particolare: il Piano programma e il relativo contratto di servizio; i bilanci economici di previsione su un orizzonte almeno triennale e il relativo budget economico annuale e triennale il bilancio di esercizio; il piano degli indicatori di bilancio;
 - 2.9 delibera, inoltre, in ordine ai seguenti oggetti:
 - 2.9.a modifiche allo Statuto dell'AZIENDA
 - 2.9.b richieste di ammissione di altri enti all'AZIENDA

- 2.9.c accoglimento di ulteriori servizi o capitali;
- 2.9.d scioglimento dell'AZIENDA;
- 2.9.e modifiche ai rapporti convenzionali tra gli Enti Consorziati;
- 2.9.f sede dell'AZIENDA e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- 2.9.g contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea Consortile;
- 2.9.h approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione;
- 2.9.i acquisti ed alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permuta;
- 2.9.j criteri per la ripartizione dei costi di manutenzione straordinaria e degli investimenti del patrimonio in uso.

3. Gli atti, di cui al comma 2 del presente articolo, non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'AZIENDA.
4. L'Assemblea Consortile convoca periodicamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore generale per acquisire informazioni utili a verificare l'andamento della gestione nonché la qualità dei servizi nonché ogniqualvolta ritenga necessario o opportuno accertare il fondamento di eventuali reclami degli utenti dei servizi o di loro rappresentanti.

Articolo 22 - Adunanza dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in sessioni ordinarie, per approvare gli atti fondamentali: il Piano Programma, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il bilancio di esercizio; il Piano degli indicatori di Bilancio.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché quelle riguardanti persone fisiche, che sono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea Consortile, del Presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione, del Revisore Unico nonché, e per la ratifica della nomina del Direttore generale.
4. Le sedute dell'Assemblea Consortile sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.
5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio d'amministrazione o suo delegato, il Direttore generale e l'addetto alla verbalizzazione.
6. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) o mediante telefax o utilizzando altre forme comunque idonee a dar prova del ricevimento della comunicazione presso la sede degli Enti Consorziati e dei destinatari, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni liberi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza il termine di preavviso è ridotto a 36 (trentasei) ore. Nel caso non sia possibile rispettare le formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti Consorziati e la totalità degli organi di cui all'articolo 18, comma 2 dello Statuto.
7. È ammesso l'intervento in Assemblea Consortile mediante mezzi di telecomunicazione (audio/videoconferenza, teleconferenza etc.), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le sedute si intendono svolte, per convenzione statutaria, presso la sede legale dell'AZIENDA.

8. La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta l'Unione Montana ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
9. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'AZIENDA, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente, di nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di nomina del Revisore Unico.

Articolo 23 - Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea può deliberare, a maggioranza qualificata, un proprio regolamento di funzionamento, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto dal presente Statuto, laddove avverta l'esigenza di una disciplina di maggiore dettaglio per i lavori assembleari.
2. In assenza di approvazione del Regolamento, trovano applicazione le norme dello Statuto.

Articolo 24 - Validità delle sedute dell'Assemblea Consortile

1. In prima convocazione l'Assemblea Consortile è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% della totalità delle quote dell'AZIENDA, purché siano anche presenti componenti in rappresentanza di almeno due degli Enti Consorziati.
2. In caso di seduta infruttuosa in prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti in rappresentanza di almeno il 50% della totalità delle quote dell'AZIENDA.
3. Concorrono a determinare la validità della adunanza i componenti che sono tenuti ad astenersi, sulla base di quanto previsto nel presente Statuto.
4. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Articolo 25 - Quorum delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea Consortile dispone di un voto commisurato alla quota rappresentata, definita in conformità al presente Statuto.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti favorevoli superiore al 50% della totalità delle quote dell'AZIENDA, così come definite in conformità al presente Statuto, fatti salvi i casi per i quali sono richieste dallo statuto maggioranze qualificate.
3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Articolo 26 - Maggioranze qualificate

1. Perché l'Assemblea Consortile deliberi validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole corrispondente ad una percentuale di almeno il 65% (sessantacinque per cento) della totalità delle quote dell'AZIENDA:
 - 1.1 nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
 - 1.2 revoca del Presidente dell'Assemblea Consortile;
 - 1.3 nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
 - 1.4 revoca e scioglimento del Consiglio di amministrazione;
 - 1.5 nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
 - 1.6 accoglimento di conferimenti di servizio o di capitali;
 - 1.7 modifiche statutarie;
 - 1.8 scioglimento dell'Assemblea Consortile;
 - 1.9 determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
 - 1.10 approvazione di: Piano programma (comprensivo del piano investimenti), bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; conto consuntivo; bilancio di esercizio;

- ## Articolo 27 - Il Presidente dell'Assemblea Consortile

- 
MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 Agenzia
 Entrate
- €16,00
 SER/C/108
- 0108/316 0008775 4140001
 0008774 09/11/2007 08:31:52
 528-00088 AGR/14622000000000000000
 IDENTIFICATIVO 00200877587

1. Ai componenti l'Assemblea non spettano rimborsi di nessuna natura per l'espletamento della carica.

1. Non possono essere nominati componenti dell'Assemblea consortile e del Consiglio di amministrazione dell'AZIENDA, coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 39/2013 e comunque dalla normativa vigente in merito a inconferibilità e incompatibilità:

- CXC219/1/11 2023-01-20 - 0000122

- che esercitino attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'AZIENDA;
- 1.7 i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società partecipate dagli Enti consorziati che operano nel medesimo settore di attività dell'AZIENDA;
 - 1.8 gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o di coordinamento di enti a cui partecipa l'AZIENDA;
 - 1.9 coloro che hanno rapporti di discendenza, parentela o affinità fino al secondo grado con l'appaltatore di lavori o di servizi dell'AZIENDA;
 - 1.10 colui che ha lite pendente in quanto parte da un procedimento civile o amministrativo con l'AZIENDA;
 - 1.11 colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell'AZIENDA, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.
2. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'AZIENDA:
 - 2.1 i componenti dell'Assemblea;
 - 2.2 i componenti degli organi degli Enti Consorziati;
 - 2.3 chi, avendo ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi analoghi; abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
 3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia previsti dall'articolo 11 comma 1 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e dalle norme ivi richiamate. Trovano applicazione i divieti e i limiti di cui all'articolo 11 comma 8 del d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175.
 4. Non possono essere nominati, inoltre, componenti dell'Assemblea Consortile:
 - 4.1 i componenti del Consiglio di amministrazione;
 - 4.2 il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado dei componenti il Consiglio di amministrazione.
 5. Non può ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione chi già ricopre un medesimo incarico in altra azienda consortile della Regione Emilia-Romagna.
 6. Non possono ricoprire l'incarico di Direttore il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado dei componenti il Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea consortile.

Articolo 30 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'AZIENDA.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea. L'Assemblea, anteriormente alla nomina, delibera in ordine al numero, da 3 (tre) a 5 (cinque), dei componenti del Consiglio di Amministrazione, numero comprendente il Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono scelti tra coloro che abbiano una specifica e qualificata competenza tecnica settoriale ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti, pubblici o privati.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni ed è rinnovabile.
4. L'atto di nomina è assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun consigliere, conservato agli atti dell'AZIENDA.
5. La nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione è demandata all'Assemblea Consortile, che vi provvede con votazione separata, antecedente alla nomina degli altri membri del Consiglio, nomina questa che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
6. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

- 6.1 il Presidente dell'Assemblea Consortile, raccolte le candidature, presenta una rosa di candidati per le nomine del Consiglio di Amministrazione;
- 6.2 la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'AZIENDA, rispettando gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 29;
- 6.3 la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione secondo la procedura indicata dall'articolo 26;
- 6.4 il Consiglio di amministrazione elegge nel suo ambito un Vice Presidente che collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

Articolo 31 - Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

1. Le dimissioni, l'accertamento dell'incompatibilità alla carica, la cessazione contemporanea, a qualsiasi titolo, del Presidente o della totalità dei Consiglieri determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile.
4. La revoca del Consiglio di amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. I componenti il Consiglio di amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione, o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.
7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di amministrazione.
9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
10. I componenti il Consiglio di amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Articolo 32 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 33 - Competenze del Consiglio di amministrazione

1. L'attività del Consiglio di amministrazione (nel seguito, anche, "CDA") è collegiale.

2. Il CDA non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio di amministrazione:
 - 5.1 predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - 5.2 sottopone all'Assemblea le proposte di modifica allo Statuto;
 - 5.3 sottopone all'Assemblea le proposte di piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio annuale economico preventivo e di bilancio consuntivo;
 - 5.4 delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
 - 5.5 delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 - 5.6 delibera in ordine ai criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi a pagamento nonché in ordine alle misure delle tariffe per la fruizione dei Servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa, con esclusione dei Servizi oggetto di accreditamento, per i quali valgono le relative Convenzioni.
6. Competono inoltre al CDA:
 - 6.1 la nomina del Vicepresidente;
 - 6.2 la nomina del Direttore generale, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea Consortile;
 - 6.3 l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
 - 6.4 la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
 - 6.5 ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo;
 - 6.6 la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plan;
 - 6.7 la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
 - 6.8 la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore generale;
 - 6.9 l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'AZIENDA, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore generale.
 - 6.10 la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto.
7. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede a redigere e ad adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) nonché a sottoporlo alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione affinché questi possa approvarlo entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui, per effetto di modifiche normative, dovesse venir meno, per l'AZIENDA, l'obbligo di provvedere alla approvazione con cadenza annuale del PTPCT, l'AZIENDA si adegnerà al dato normativo sopravvenuto senza necessità di modifica statutaria, ferma restando la facoltà del Cda di provvedere comunque, su base volontaria, alla nomina del RPCT e alla approvazione del PTPCT.
8. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Articolo 34 - Convocazione

1. Di norma il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. Alla convocazione del Consiglio si dà luogo tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri in carica o del Revisore unico con la specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere eseguita, a scelta del Presidente, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, messaggio fac-simile o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno otto giorni liberi prima della riunione, al domicilio di ciascun Consigliere, del Direttore Generale e del Revisore. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, telegramma o telefax da spedirsi due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione al domicilio di ciascun Consigliere, del Direttore generale e del Revisore.
4. Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione le riunioni del Consiglio saranno valide qualora siano presenti il Presidente, tutti i Consiglieri in carica, il Direttore generale e il Revisore.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Consigliere designato dal Consiglio. Le riunioni non sono pubbliche, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, assunta caso per caso. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche per estratto mediante pubblicazione sul sito dell'Azienda Speciale.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
7. La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio/videoconferenza, teleconferenza, etc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si intendono svolte, per convenzione statutaria, presso la sede legale dell'AZIENDA.
8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo Consigliere Delegato o al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione può in qualunque momento esercitare il controllo ed impartire direttive agli organi delegati nonché avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Articolo 35 - Il Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AZIENDA di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta inoltre al Presidente:
 - 2.1 promuovere l'attività dell'AZIENDA;
 - 2.2 convocare il Consiglio di amministrazione e presiederne le sedute;
 - 2.3 decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia di competenza del Consiglio di amministrazione, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica dello stesso Consiglio di amministrazione;
 - 2.4 dare impulso affinché vengano attuate le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'Assemblea Consortile;
 - 2.5 vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
 - 2.6 vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore Generale;
 - 2.7 firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di amministrazione;
 - 2.8 esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di amministrazione.



Articolo 36 - Indennità e rimborsi spese

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico previamente determinate dall'Assemblea Consortile in sede di approvazione del bilancio economico di previsione, un'indennità di carica omnicomprensiva deliberata dall'Assemblea entro i limiti massimi previsti dalla vigente disciplina normativa.
2. Le suddette indennità di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite ai sensi delle disposizioni di legge nel tempo in vigore.
3. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità sono adottati dall'Assemblea Consortile.

Articolo 37 - Sostituzione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Articolo 38 - Il Direttore

1. Il Direttore dell'AZIENDA è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal medesimo.
2. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni tempo per tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli Enti Consorziati. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.
3. L'incarico di Direttore è conferito a seguito di selezione pubblica, sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche o gestionali inerenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione ed esperienze di direzione maturate in Enti pubblici o privati per almeno 5 anni.
4. La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Presidente del Consiglio di amministrazione e diventa esecutiva previa ratifica dell'Assemblea consortile.
5. Il trattamento economico del Direttore è definito dal Consiglio di amministrazione sulla base del contratto nazionale degli Enti locali o dei loro dirigenti.

Articolo 39 - Attribuzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale adotta gli atti necessari all'espletamento del mandato, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e dalla Assemblea consortile. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali anche a rilevanza esterna che, dalla legge, dallo Statuto, dalla convenzione o dai regolamenti non sono espressamente riservate ad altri soggetti.
3. Tra le attribuzioni, il Direttore:
 - 3.1 esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
 - 3.2 formula le proposte all'Assemblea consortile in ordine a regolamenti;
 - 3.3 predispone gli atti fondamentali dell'AZIENDA per la presentazione agli organi competenti, ai fini delle successive deliberazioni/adozioni;
 - 3.4 partecipa alle riunioni degli organi collegiali e ne cura la redazione dei verbali, anche tramite figura delegata;
 - 3.5 cura l'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
 - 3.6 affida attività o servizi mediante convenzione o altro strumento giuridico di natura contrattuale;

- 3.7 conclude contratti, dispone spese, assume impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione;
 - 3.8 stipula accordi, convenzioni o atti di intesa con altri Enti pubblici;
 - 3.9 accetta lasciti o donazioni di beni mobili per conto dell'AZIENDA;
 - 3.10 approva i progetti ed i programmi esecutivi;
 - 3.11 determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico di gestione;
 - 3.12 è titolare della direzione degli uffici e dei servizi;
 - 3.13 adotta i provvedimenti di assegnazione degli obiettivi di lavoro e di miglioramento dell'efficacia e della produttività dell'apparato;
 - 3.14 adotta tutti i provvedimenti inerenti il personale;
 - 3.15 adotta tutti i provvedimenti inerenti il processo della spesa non attribuiti ad altri organi;
 - 3.16 stipula i contratti (il rogito dei contratti può essere affidato ai segretari degli enti consorziati);
 - 3.17 adotta gli atti di disposizione relativi al patrimonio dell'AZIENDA;
 - 3.18 cura la gestione dei rapporti e delle trattative con le organizzazioni sindacali;
 - 3.19 redige la relazione semestrale dei risultati e può partecipare come esperto della gestione dell'AZIENDA e, se richiesto, alle attività istituzionali degli Enti Consorziati;
 - 3.20 decide e dispone, in casi di indifferibile urgenza, su qualunque materia di natura gestionale, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione.
4. Ferma restando la responsabilità complessiva della gestione Aziendale in capo al Direttore generale, questi, nell'ambito del quadro organizzativo disposto dal Consiglio di Amministrazione, può delegare a dipendenti dell'AZIENDA il ruolo di responsabile delle articolazioni aziendali anche con rilevanza esterna, nelle forme che ne garantiscano l'opponibilità ai terzi. L'atto di delega che contiene la precisa indicazione delle funzioni aziendali delle quali viene delegata la funzione, è comunicato al Consiglio di amministrazione.

Articolo 40 - Il Revisore dei conti

1. Il Revisore Unico dei conti è nominato dall'Assemblea consortile tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'AZIENDA.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'AZIENDA, partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione, e svolge ogni altra funzione prevista dalla legge.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede.
4. Al componente l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea, nel limite massimo normativamente previsto.
5. Il Revisore decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui al comma successivo.
6. Valgono per il Revisore le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'articolo 236 del D.Lgs. 267/2000, intendendosi per amministratori i componenti dell'Assemblea Consortile e loro delegati ed i componenti del Consiglio di amministrazione.

TITOLO III

Organizzazione degli uffici e dei servizi

Articolo 41 - Principi. Trasparenza.

1. L'attività amministrativa dell'AZIENDA è improntata al rispetto dei criteri di efficacia, di efficienza, di economicità e si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

2. L'AZIENDA garantisce la trasparenza della propria azione. L'AZIENDA individua nel proprio sito internet lo strumento principale, in quanto maggiormente funzionale, per dare attuazione a questo obiettivo.
3. Nel rispetto delle norme inerenti il trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2106/679, sul sito dell'AZIENDA vengono pubblicati i seguenti documenti:
 - 3.1 i bilanci preventivi e consuntivi dell'AZIENDA, carte dei servizi, riparto dei costi e delle entrate per servizio;
 - 3.2 il curriculum dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Direttore generale, dei consulenti dell'AZIENDA, nonché il rispettivo trattamento economico;
 - 3.3 le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sotto forma di estratto;
 - 3.4 gli atti normativi interni dell'AZIENDA, con particolare riferimento ai regolamenti adottati;
 - 3.5 le informazioni relative all'effettuazione delle procedure selettive, secondo quanto disposto dal relativo regolamento.
4. Trova applicazione la disciplina normativa in materia di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte degli enti pubblici economici, nei limiti in cui la disciplina normativa tempo per tempo vigente li assimili alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 42 - Il Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'AZIENDA.

Articolo 43 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile. Il Direttore può, sotto la sua responsabilità, delegare ad uno o più responsabili dei servizi alcune delle proprie funzioni nonché il potere di firma di atti che comportino impegni per l'AZIENDA.

TITOLO IV

Programmazione, bilanci, finanza, contabilità, contratti

Articolo 44 - Contabilità e bilancio

1. L'AZIENDA applica le regole e le norme contabili dettate dalla specifica normativa in materia di aziende speciali e dal codice civile, ai sensi dell'articolo 114 comma 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. I documenti contabili fondamentali sono:
 - a. il piano programma;
 - b. il bilancio preventivo, triennale ed annuale;
 - c. il bilancio di esercizio.
3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea Consortile, e sono trasmessi ad ogni singolo Ente Consorziato in quanto atti fondamentali.

Articolo 45 - Finanza

1. Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da:
 - a. conferimenti di capitale da parte degli Enti Consorziati;
 - b. quote di partecipazione degli Enti Consorziati, che vengono ad assumere la forma di trasferimenti di bilancio per il finanziamento delle attività istituzionali attribuite all'AZIENDA;
 - c. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti pubblici o da Enti o soggetti privati;

- d. contributi a specifica destinazione;
- e. proventi derivanti da tariffe, per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
- f. prestiti o accensioni di mutui;
- g. proventi da contratti di servizio.

Articolo 46 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'AZIENDA è costituito dai conferimenti, anche in uso, di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'AZIENDA, effettuati dagli Enti Consorziati, ovvero dalle acquisizioni successive, anche per effetto di donazioni.
2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'AZIENDA. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al bilancio di esercizio.

Articolo 47 - Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere l'AZIENDA provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto degli indirizzi del Consiglio di amministrazione.

Articolo 48 - Sistema informativo contabile, avanzi e disavanzi di gestione

1. L'AZIENDA adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative riguardanti gli Enti non commerciali, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione di un apposito regolamento.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'AZIENDA è costituito da:
 - 2.1 contabilità economico patrimoniale;
 - 2.2 sistema di budget;
 - 2.3 sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.
3. Gli avanzi di gestione devono essere utilizzati unicamente per sviluppare le attività ed i servizi previsti dal presente Statuto, per ridurre i costi delle prestazioni, per conservare il patrimonio o per alimentare o incrementare la dotazione di fondi a rischio o, se istituito, di solidarietà.
4. Le eventuali perdite di gestione debbono essere ripianate prioritariamente con fondi propri dell'AZIENDA; in ultima istanza, quando non dipendenti da una gestione inefficace ed inefficiente, il riparto tra gli Enti Consorziati delle perdite suddette verrà stabilito dall'Assemblea Consortile.

Articolo 49 - Piano programma

1. Il piano programma, adottato dall'Assemblea Consortile deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini qualitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - 1.1 caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - 1.2 risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del piano;
 - 1.3 priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - 1.4 modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con eventuali altri Enti pubblici o privati;
 - 1.5 indicatori e parametri per la verifica;
 - 1.6 eventuale piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
 - 1.7 programma degli investimenti;
 - 1.8 politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 50 - Controllo di gestione



0 1 20 106725 573 4



C_C219 - - 1 - 2023-01-20 - 0000122

UMDCA - UMCAR01 - 1 - 2023-01-23 - 0000764

1. L'AZIENDA utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi-risultati.
2. Sulla gestione sono istituite forme di controllo interne, e cioè:
 - 2.1 controllo finanziario, per verificare la persistenza dell'equilibrio di bilancio;
 - 2.2 controllo economico, per verificare la rispondenza, in termini di costi/ricavi, della gestione riferita ai progetti-obiettivo ed ai programmi approvati dall'Assemblea;
 - 2.3 controllo di produttività, per verificare periodicamente l'impiego ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi dell'AZIENDA.
3. Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dall'Assemblea in sede di programma e gli eventuali interventi organizzati per conseguire i risultati prefissati.
4. Spetta al Direttore programmare operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi parziali e di quello finale assegnato.
5. Qualora si accertino squilibri nella gestione del bilancio di esercizio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, il Direttore propone immediatamente al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari.

Articolo 51 - Servizio di tesoreria

1. L'AZIENDA si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato e regolato da una apposita convenzione o contratto, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Articolo 52 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. L'AZIENDA può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare dando applicazione alle disposizioni normative contenute negli articoli da 2447 bis a 2447 decies del codice, norme da aversi qui analogicamente e convenzionalmente richiamate, anche ai sensi dell'articolo 10 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
2. La costituzione dei patrimoni destinati è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
3. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che costituisce un patrimonio destinato, oltre a quanto previsto dall'articolo 2247 ter codice civile, deve indicare esplicitamente se, tra i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato, siano presenti o è previsto siano presenti contributi pubblici in conto capitale o in conto impianti.

TITOLO VI

Norme generali finali

Articolo 53 - Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono votate dall'Assemblea Consortile con le modalità indicate nel Titolo II.

Articolo 54 - Controversie

1. Ogni controversia tra gli Enti Consorziati derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Statuto viene rimessa al Foro territorialmente competente.

Articolo 55 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle normative vigenti e alle vigenti disposizioni in materia di aziende speciali consortili.